

TI_GERICHTE 16.1998.85 vom 24. August 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-08-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1998.85

FR: TI_GERICHTE 16.1998.85 du 24 août 1998

IT: TI_GERICHTE 16.1998.85 del 24 agosto 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.08.1998
16.1998.85

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.98.00085 Lugano 24 agosto 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 6 luglio 1998 presentato da _____ contro la sentenza 10 giugno 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 dicembre 1995 da _____ rappr. da _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 852.90 oltre accessori nonché l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria a carico della quota di PPP n. _____ del fondo base n. _____ RFD di _____ di proprietà della convenuta, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 52.90; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 16 dicembre 1995 la _____ ha convenuto in giudizio _____, proprietaria della quota di PPP n. _____ del fondo base n. _____ RFD _____, al fine di ottenere il pagamento di fr. 852.90 corrispondenti al saldo dei contributi condominiali dovuti per la prima e seconda rata dei periodi 1992/93 e 1993/94 oltre a fr. 180.- per un "fondo straordinario per lift", nonché l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a garanzia del citato importo; che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover pagare il fondo straordinario per il rifacimento di due ascensori trattandosi di un intervento straordinario che non interessa la sua quota; che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 52.90, pari a quanto ancora dovuto dalla convenuta che pendente causa ha versato a controparte l'importo di fr. 800.- da scontare sul suo debito; che con atto ricorsuale 6 luglio 1998 _____ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 6 luglio 1998 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente alla valutazione delle prove o all'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare la richiesta avversaria di pagamento dell'importo di fr. 180.- per il fondo

straordinario destinato al rifacimento degli ascensori; che quindi ci si trova nell'impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato, annullamento che la ricorrente non ha peraltro neppure richiesto; che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC pronuncia: 1. Il ricorso 6 luglio 1998 di _____ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.